GIUSTIZIA E SENTENZE

In breve

AVVOCATI La sospensione è impugnabile al Cnf



La delibera di sospensione cautelare adottata dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, come previsto dal nuovo ordinamento forense, è impugnabile con ricorso davanti al Consiglio nazionale forense. La Cassazione respinge poi la tesi dei ricorrenti sospesi, secondo i quali la decisione era nulla perché pronunciata dal Consiglio in composizione irregolare per la presenza di due consiglieri eletti nelle elezioni annullate. La designazione non è travolta dall'annullamento delle elezioni territoriali perché il carattere retroattivo trova un limite nel principio di conservazione degli atti. Corte di cassazione - Sezioni unite civili - Sentenza 26 settembre 2017 n.22358

ASSICURAZIONI La denuncia sinistro

è solo un indizio

Il modulo di constatazione amichevole Rc auto (o comunque la denuncia di sinistro) ha valore solo indiziario se l'assicuratore ne è informato per la prima volta nel corso del giudizio. La denuncia va, infatti, trasmessa all'assicurazione, anche senza un termine, prima di citarla in giudizio, anche per consentirle di verificarne le dichiarazioni. Corte di cassazione - Sezione VI civile - Sentenza 26

settembre 2017 n.22415

Cassazione. L'assicurazione copre i danni provog

aboratori di studio nell'ambito dell'attività

Professionisti polizza ampia

Sì alla garanzia anche se il commercialis non fa il nome del dipendente

Patrizia Maciocchi

re i **danni** causati a terzi dal **com**mercialista sia quando sono stati causati direttamente da lui sia quando sono imputabili al professionista indirettamente, per carenze organizzative o dili- non avergli fornito il nominativo genza del suo studio. La Corte di cassazione, con la sentenza sguido", impedendogli così di ri-22339, accoglie il ricorso di un ra-valersi su di lui e di fatto rendengioniere condannato dalla Corte d'appello a risarcire 26 mila euro a una società cliente per aver la Corte d'appello aveva sba- zate le raccomandate inviate al smarrito o non ricevuto, delle raccomandate che contenevano una cessione del credito.

La società, all'oscuro dell'avvenuta cessione, aveva pagato il suo debito al creditore originario ederastata poi costretta arin-Undoppio esborso che avevadato il via alla richiesta dei danni al

sponsabilità professionale.

accolta in appello.

erano fondate le ragioni della compagnia assicuratrice che "accusava" il commercialista di del diretto responsabile del "dido inoperativa la polizza.

gliato nel considerare la copertura non attiva. Il ragioniere aveva ammesso la sua man-turaperidanni connessi all'esercanza di diligenza e non aveva negato il danno.

Per la difesa la polizza garantivailcommercialista contro i suoi

blema: non avendo il ricorren La domanda della società era fatto il nome di chi, all'interno L'assicurazione deve copri- stata respinta in primo grado ma dello studio, aveva "sbagliato" aveva reso impossibile verifica-Perigiudici di seconda istanza re se il difetto di diligenza fosse imputabileaun soggetto coperto dalla garanzia assicurativa.

Da parte sua, il commercialista non aveva puntato il dito contro nessuno e si era assunto la responsabilità del fatto, perchè all'epoca non aveva collaboratori fissi e stava ristrutturando lo stu-Secondo il ragioniere però dio, dove di certo erano indirizcliente. Questo bastava, secondo ladifesa, perfar scattare la copercizio della sua attività.

Secondo la Cassazione, il professionista ha ragione.

Quello che importa ai fini delnovarlo alla banca cessionaria. errorieanche controgliatti com- l'operatività della polizza è che il messi con dolo dai suoi dipen- comportamento rientri nell'amdentie contro le azioni compiute bito dell'attività individuata coragioniere il quale, dal canto suo, dai collaboratori purché indicati me risarcibile. Il presupposto è avevachiamatoin causa l'assicu- in polizza. Per la Corte d'Appello che il danno «sia stato causato razione che lo copriva per la re- però proprio questo era il pro- dal professionista direttamente

Diritto

SOCIETÀ P zione Niente pre se c'è chang of control

di **Antonino Por**.

🚺 diritto di prelaz l'acquisto delle azion Spa non opera in caso d. *ge of control* della societ<mark>a</mark> lare di partecipazioni n stessaSpa.Lodiceun'ordina za del Tribunale di Roma.

ciolo

Quotidianodiritto.ilsole24ore.com La versione integrale dell'analisi attraverso l'attività professionale carente, o indirettamente per carenze organizzative o di diligenza del proprio studio del quale egli indirettamente risponde». Se questi requisiti sono rispettati, come nel caso esaminato, il professionista non è tenuto aindicare all'assicuratore l'effettivo materiale responsabile dell'attività dannosa che potrebbe non essere in grado di indicare con certezza. Un obbligo che non c'è neppure quando, come nello specifico, esista una previsione contrattuale che estenda la copertura, oltre ai danni provocati direttamente dal titolare, anche a quelli prodotti da altri dipendenti. Una previsione che spiegalaCassazione-haloscopo di ampliare il numero dei soggetti per le cui azioni può risponderel'assicurazione e non a limitarlo ai soli casi di precisa indicazione dei responsabili dell'atto che provocato dei danni a terzi.

ontenzioso. In Francia,

Giustizia amministrativa. Primo bilancio della novità che ha debuttato a gennaio

Processo telematico a quota 170mila atti

Antonello Cherchi

Solo il 7% dei ricorsi presentatiattraversoil processo amminel40% dei casi dei procedimenti rifiutati dal Pat.

che mese fa la percentuale di in- corsi e documenti digitali. successi del processo telematico

contenzioso, che ha mosso i primi passi il 1° gennaio scorso.

«Èforseunpo'prestoperunvero e proprio bilancio - sottolinea **nistrativo telematico (Pat)** non Mario Torsello, segretario geneva a buon fine. Spesso per disat- rale della giustizia amministratitenzione dell'avvocato, che si di- va - ma dobbiamo già constatare mentica, per esempio, di allegare chenon cisono statigrossi problel'atto da depositare: è successo mi, né tecnici né organizzativi». E questo ha permesso agli avvocati didepositare, nei primi otto mesie Se si considera che sino a qual- mezzo di Pat, oltre 170mila tra ri-

Una «piccola-grande rivolupresso **Tar e Consiglio di Stato** zione», che ha comportato l'addio era del 21%, si può guardare con ot- alla carta, sulla quale Torsello tertimismo alla digitalizzazione del ràoggia Venezia una relazione nel

le delle supreme corti amministrative di tutto il mondo (Aihja), appuntamento che si è aperto ieri

e che ritorna in Italia dopo 22 anni. «La trasformazione del processo amministrativo in processo telematico - afferma Alessandro Pajno, presidente del Consiglio di Stato-produce molteplici, importantibenefici:generaunsignificativo risparmio dei costi, incrementa la trasparenza e migliora l'accesso alle informazioni; rende, in generale, più rapido ed efficiente il sistema»

«Dai dati raccolti - aggiunge

corso del seminario internaziona- Franco Frattini, che rappresenta il Consiglio di Stato nell'Aihja emerge che il nostro Paese ha realizzato un percorso di informatizzazione del processo amministrativo con risultati eccellenti, anche in confronto a molti altri Paesi».

> Ilseminario permette, infatti, di raffrontare le diverse esperienze. Così si scopre che da noi tutti i ricorsi devono essere presentati in formato digitale (per il momento è rimasto il deposito di una copia cartacea della causa, che però non ha valore legale e sparirà dal prossimo anno). La Finlandia si avvicina ai nostri standard: è digitale

ende al 60% in primo invece s grado, per lireal 90% in secondo grado e <mark>a</mark> % nell'ultimo grado.In Austria ggiaonlinesoloil 20% delle cau in Svizzera lo 0,5%, nella Re blica Ceca il 33%. Nel nostro tutti i documenti del ricorso ono essere trasmessi in via tele tica. Non così in Francia, Spagi Austria, Cina, Svizzera, Canada,

1'85% a

Repubblica Ceca e Messi Il processo telematico no, inoltre, consente alle pa consultareonlinegliattiedise redaremoto l'evoluzione del pi cesso. Questo accade anche il Francia, Cina, Canalla e Messico, ma non, per esemp Svizzera e Finlandia.

Esecuzioni efficienti al Nord: più veloci a Savona e Trieste prima in classifica e con

www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com

Lo studio Tsei. Prevalgono gli uffici specializzati

di **Alessandro Galimberti**

rande è meglio di piccolo, Nord più efficiente del Centro a sua volta più performante del Sud e delle Isole. L'analisi quantitativa

dell'andamento delle procedure esecutive **individuali** - studio condotto su scala nazionale dall'associazione Tsei (Tavolo di studio sulle esecuzioni italiane) e reso possibile dall'utilizzo dei dati del processo civile telematico - traccia una geografia giudiziaria per molti versi coerente con le idee che hanno guidato, negli anni, le riforme del settore.

A cominciare proprio dal rapporto tra dimensioni dei tribunali analizzati parametro qui legato alla presenza di attività e imprese sul territorio, oltre al numero di popolazione - e i tempi di chiusura delle procedure con aggiudicazione del bene messo all'asta. Se a Nord-Ovest la durata media del procedimento nei sette anni considerati (2010-2016) è di 48,31 mesi e il Nord-Est segue a ruota (49,18), nel Centro (54,12 mesi) e a Sud (54,44) il ritardo nella chiusura positiva sfiora un semestre, per diventare praticamente di un anno nelle Isole (59,98 mesi). Nel dettaglio dei distretti più efficienti, non a caso uattro dei cinque migl i sono fra Trieste , Savona (seconda, graz lle best practice intro tte anche nel ntare), Como (quarta,

co "grande tribunale"

errara (quinta), con la

osinone "insinuata"

nelle chiusure positive sotto i 36 mesi (Napoli Nord sarebbe tempi dimezzati, ma ciò è dovuto alla circostanza che è stato istituito nel 2013, quindi non ha pendenze). In coda, qui, Barcellona Pozzo di Gotto (84 mesi), Vallo della Lucania e Latina.

Raggruppati per grandezza e bacini di utenza, i dati segnano le performance dei tribunali più grandi e generalmente più specializzati: i maggiori distretti lavorano sotto media (50.70 mesi per la aggiudicazione) rispetto al dato nazionale (51,50), mentre le sedi più

LA CLASSIFICA A Nord-Ovest la durata

media del procedimento è di 48,31 mesi e a Nord-Est di 49,18 Avanti i grandi tribunali

piccole arrivano a conclusione non prima di 58 mesi.

Interessante anche il report sulla percentuale di fascicoli di esecuzione chiusi in un anno rispetto a quelli aperti, classifica dominata da Bolzano e Ferrara (73%), Genova (quarta con il 70%) con, anche qui, la virtuosa presenza di due distretti classificati "medio piccoli" (Trieste terza e Savona quinta). Tra i cinque tribunali peggiori di questo frame solo sedi del Sud/Isole e del Centro (Tempio Pausania, Macerata, Castrovillari e Fermo, tutti "piccoli").

Conlamacroscopica eccezione di Vicenza, dove meno di un fascicolo ogni quattro sopravvenienze è stato chiuso.

www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com

DIRITTO DELL'ECONOMIA

In breve

MARCHI REGISTRATI Senza «confusione» uso non vietabile

Il titolare del marchio previamente registrato non può vietare di per sé l'uso del segno distintivo in qualsiasi forma, e quindi anche come domain name, ove non sussista la confondibilità dei prodotti. Corte di cassazione sentenza 18 agosto 2017, n. 20189

FALLIMENTO Notifiche ad assenti con meno formalità



A differenza dell'articolo

145 del Codice di procedura civile, finalizzato solo ad assicurare alla persona giuridica l'effettivo esercizio del diritto di difesa, l'articolo 15 della legge fallimentare coniuga sia la tutela del diritto di difesa dell'imprenditore collettivo sia le esigenze di celerità proprie del procedimento, prevedendo che il tribunale sia esonerato da ulteriori formalità quando l'irreperibilità vada imputata all'imprenditore. Specialità e complessità degli interessi degli operatori economici segnano la diversità tra procedimento speciale e quello ordinario di notifica. Corte di cassazione, ordinanza 31 agosto 2017, n. 20616

A CURA DELLA REDAZIONE PLUS PLUS 24 DIRITTO www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com Successione. In caso di vendita di quota di comproprietà tra coeredi, gli altri non hanno diritto di intervenire Norme da coordinare. I due diritti in conflitto

Fondi rustici, rebus-prelazione

La Cassazione torna sull'incrocio con il titolo di preferenza agrario

A CURA DI **Angelo Busani**

vende a un altro coerede la procomproprietari. In altri termini, tuabile, senza limitazioni. Lo decide la **Corte di cassazione** nella bre 2017, la quale interviene nello sulla prelazione agraria, quando essa si "incrocia" con la prelazioressi dei soggetti coinvolti in queste vicende, occorre rammentare che:

- nel caso di vendita della quota LA PERPLESSITÀ di una eredità nel cui ambito L'ultima sentenza non valuta sia compresa la proprietà di un fondo rustico (che è caso diverso dalla vendita di una quota del fondo rustico che faccia colo 732 del Codice civile, il quale dispone la prelazione dei coeredi (nessun diritto zioneèabbastanza chiara, le cose ma una quota di co-eredità);
- nelcaso divendita di una quota del fondo rustico che faccia zione che:

ritario rispetto al diritto di prelaglia coltivatrice (articolo 8, comma 3, legge 590/1965);

 nonessendo esercitato il diritto di prelazione da parte di un com**nione ereditaria**, se un coerede ce, spetta il diritto di prelazione (anche in questo caso prioritario fondo rustico, non sussiste la dell'affittuario coldiretto) al coe**prelazione** degli altri coeredi rede che abbia anche la qualifica di coltivatore diretto (articolo 8, tale vendita è liberamente effet- ultimo comma, legge 590/1965, ove non si specifica che costui debba anche coltivare il fondo in sentenza n. 21050 dell'11 settem- questione); se, in quest'ultimo caso, manchi la qualità di coltivaspinoso tema della normativa tore diretto in capo al coerede del venditore, detto coerede non ha il diritto di prelazione, il quale ne ereditaria. Per capire cometa- dunque compete all'affittuario le normativa allinea i diversi inte-coltivatore diretto del fondo. Se fino a questo punto la situa-

tutte le possibilità: tra gli altri partecipanti alla comunione ci potrebbe parte dell'eredità), vale l'arti- essere un coltivatore diretto

compete in questo caso all'af-si complicano quando la Cassafittuario coltivatore diretto, zione afferma che il diritto di preperché oggetto di vendita non lazione in favore del coerede, di è una quota di fondo rustico cui all'articolo 732 del Codice civile (e, quindi, in caso di vendita della "quota ereditaria" e non della "quota del fondo rustico" parte di una eredità ancora in- facente parte dell'eredità), predivisa il diritto di prelazione vale sul diritto di prelazione delbensì compete all'affittuario l'affittuario coltivatore diretto coltivatore diretto del fondo del fondo solo qualora si tratti di (articolo 8, comma 1, legge un coerede il quale sia anche un 590/1965), ma con la precisa- coltivatore diretto, e ciò in consonanza con la norma di cui al-• se il venditore sia un compo- l'articolo 8, ultimo comma, legge nente di una famiglia coltivatrice, 590/1965 (tale affermazione è hanno diritto di prelazione (prio- contenuta sia nella sentenza n. coldiretto (articolo 8, comma 3, 21050/2017, maanche in altre prezione dell'affittuario coldiretto) cedenti sentenze, ad esempio la gli altri componenti della fami- n. 3424/1997 e la n. 25052/2013, coldiretto ha prelazione rispetto quindi si tratta di un principio al coerede non coldiretto. consolidato).

Anzitutto, non è ben chiaro se si debba trattare di un coerede In una situazione di **comu**ponente della famiglia coltivatricoltivatore diretto del fondo in questione oppure di un coltivatore diretto tout court (in quepria quota di comproprietà di un rispetto al diritto di prelazione st'ultimo senso pare esprimersi l'articolo 8, ultimo comma, legge 590/1965). Più in generale, il fatto diritenere che il coerede di cui all'articolo 732 del Codice civile debba essere anche coltivatore diretto sembra aggiungere al disposto dell'articolo 732 un requisito che tale norma (giustamente) non detta, in quanto l'articolo 732contemplainfattilavenditadi una quota di eredità (e non della quota di un fondo rustico) e nell'eredità può esservi un'infinità dibeni ulteriore rispetto al fondo rustico; quindi, non appare appropriato subordinare la titolarità del diritto di prelazione del coerede alla ricorrenza della qualità di coltivatore diretto in capo al coerede stesso, perché lo scopo della norma in questione è infatti quello di impedire l'ingresso di estranei nella comunione ereditaria, a prescindere dalla composizione della massa ereditaria.

Altro punto di perplessità è proprio quanto deciso nella sentenza n. 21050/2017: se è vero che il coerede coldiretto ha prelazione in luogo dell'affittuario coldiretto non coerede, pare stranocheil coerede cometale (e cioè senza essere coldiretto) possa liberamente acquistare la quota del fondo rustico venduta da altro coerede, senza subire la prelazione dell'ulteriore coerede che sia anche coldiretto. Infatti, se è vero che l'affittuario coldiretto non coerede ha prelazione quando l'acquirente della quota è un coerede non legge 590/1965), dovrebbe anche essere vero che il coerede

I soggetti coinvolti 01 LA BASE La norma "madre" sulla materia

della prelazione agraria è l'articolo 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, il quale sancisce soltanto il diritto di prelazione a favore del coltivatore diretto affittuario del fondo che viene offerto in vendita dal suo proprietario

02 | LE SOCIETÀ

Successivamente alla norma del 1965, ne sono intervenute altre, che ne hanno sostanzialmente ampliato il campo di applicazione. Al coltivatore diretto sono state parificate la società agricola di persone (qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto:

articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99) e le società cooperative (qualora almeno la metà degli amministratori e dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore: articolo 7-ter del decreto legislativo 24 giugno 2014, n. 91)

03 | I CONFINANTI

L'ultima estensione è stata prevista dalla legge 14 agosto 1971 n. 817, la quale ha esteso il diritto di prelazione agraria ad altre due figure: al coltivatore diretto nonchè all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola che siano proprietari di un fondo confinante con quello che viene offerto in vendita

Prelazione agraria

 Con riguardo a un fondo offerto in vendita, il diritto di prelazione agraria è il diritto di acquistare tale fondo, a parità di condizioni, il quale compete, ricorrendo determinati presupposti soggettivi, all'affittuario del fondo offerto in vendita oppure al proprietario del fondo confinante con quello offerto in vendita. L'affittuario del fondo in vendita ha diritto di prelazione purché: a) lo coltivi da almeno due anni; b) non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di valore superiore a una certa soglia; c) il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in

aggiunta ad altri eventualmente posseduti non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia. Il diritto di prelazione del proprietario confinante sorge solo se il fondo offerto in vendita sia libero da rapporti di conduzione. Il proprietario che intende vendere il fondo deve notificare all'avente diritto con lettera raccomandata la proposta di alienazione, trasmettendo il

preliminare di compravendita in cui devono essere indicati, tra l'altro, il nome dell'acquirente e il prezzo di vendita. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni. Qualora il diritto di prelazione sia violato, il titolare del diritto può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.

Se c'è solo il terreno il coerede può riscattare la quota

La **prelazione agraria** deve rio. Si ipotizzi altresì che eredi essere coordinata con quella di Tizio siano in parti uguali i ereditaria, cioè il diritto di prelazione che l'articolo 732 del Codice civile concede al coerede nel caso in cui altro coerede intenda vendere la sua quota di coeredità. Il coordinamento occorre assolutamente: in entrambi i casi la legge prevede il **diritto di retratto**. Vale a dire to suoi coeredi. che, in caso di mancato rispetto del diritto di prelazione, il titolare ditale diritto può "riscattare" esempio le sentenze di Cassail fondo da chiunque se ne sia rezione n. 5320/2003, n. 8692/2016 so acquirente in violazione, corrispondendogli una somma pari al prezzo da questi versato.

In teoria, queste due prelazioni non dovrebbero entrare in conflitto: la prelazione agraria si ha nel caso in cui il proprietario di un fondo intenda venderlo, mentre la prelazione ereditaria si ha quando un coerede intenda vendere la sua quota di partecipazione alla massa ereditaria. Pertanto, seun eredevende la

sua quota di comproprietà di un terreno ereditato, si pone un temadiprelazione agraria (afavore dell'affittuario del fondo o del proprietario confinante) e non un tema di prelazione ereditaria: in altre parole, i coeredi non hanno il diritto di prelazione su talevendita.Inquesto caso, il diritto di prelazione spetta dunque al coldiretto affittuario del fondo o, in sua mancanza, al proprietario confinante che sia coltivatore diretto o Iap (impren-

ditore agricolo professionale). La linea di confine tra questi due "mondi" diventa però di non facile demarcazione quando l'eredità sia composta da un solo bene. Si pensi al decesso tesichenellasuaereditànull'altro vi sia se non il fondo agricolo di cui Tizio fosse proprieta-

suoi tre figli Caio, Sempronio e Mevio. Allora, se Sempronio intenda vendere la quota del fondo dal medesimo ereditata a un soggetto diverso da Caio e Mevio, ci si pone il tema se i fratelli del venditore abbiano prelazione su tale vendita in quan-

Su questo punto, la giuris prudenza è stabile (si vedano ad e n. 1852/2006): qualora la comunione ereditaria abbia a oggettoununicocespite, seunerede aliena a un soggetto estraneo

LE CONSEGUENZE PRATICHE L'affittuario e il proprietario confinante non hanno titoli, salvo dimostrare di aver

acquistato non una quota ma un bene a sé stante

all'eredità la quota indivisa dell'unico cespite ereditario di propria titolarità, si presume l'alienazione della sua corrispondente quota di eredità. Perciò, anzitutto, l'affittuario del fondo e il proprietario confinante non hanno prelazione; e il coerede del venditore, che non sia stato messo in grado di esercitare il suo diritto di prelazione "ereditaria", può esercitare il retratto successorio (e cioè riscattare la quota alienata da chi l'abbia comprata), salvo che il soggetto il quale subisce il retratto riesca invece a dimostrare (ma, evidentemente, si tratta di un onere probatorio di assai difficile dell'agricoltore Tizio e all'ipo- svolgimento) che la vendita ha avutoaoggettononunaquotadi

eredità, ma un bene a sé stante.